

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773,
DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

(Estratto)

TITOLO II

Disposizioni relative all'ordine pubblico e all'incolumità pubblica

§12

Dei portieri e dei custodi

Art. 111 - L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro, di cui all'articolo 62 della legge, incombe:

- a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati;
- b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonché di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
- c) alle persone addette alla custodia interna o esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura;

d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di sua famiglia.

Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.

Art. 113 - L'autorità di pubblica sicurezza, nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneità morale e politica dell'aspirante, ed, in particolare, accerta se, per età, condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose.

Il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.

Art. 114 - Il registro per l'iscrizione dei portieri è conforme al modello annesso al presente regolamento.

L'autorità di pubblica sicurezza, accertata l'identità del richiedente e la sua idoneità ai sensi dell'articolo precedente, gli rilascia il certificato sul modello annesso.

TITOLO IV

Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata

§20

Delle guardie particolari

Art. 249 - Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani dei requisiti prescritti dall'articolo 138 della legge.

Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.

Le indicazioni di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal prefetto.

La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal questore, a norma del regio decreto legge 26 settembre 1935, n. 1952.

Art. 250 - Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 138 della legge, il prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione.

Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi al pretore giuramento con la seguente formula:

“Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse”.

Il pretore attesta, in calce al decreto del prefetto, del prestato giuramento.

La guardia particolare è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento.

Art. 251 - Con uno stesso decreto di approvazione può una guardia particolare essere autorizzata alla custodia di proprietà appartenenti a persone od enti diversi.

Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.

Art. 252 - Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni, che le guardie particolari sono chiamate a custodire, siano posti nel territorio di province diverse, è necessario il decreto di approvazione da parte del prefetto di ciascuna provincia.

Il giuramento è prestato presso uno dei pretori, nei cui mandamenti siano i beni da custodire.

Art. 253 - Quando si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario, deve farsene domanda al prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso.

Art. 254 - Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del concessionario.

Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata sono dispensati dal portare la divisa od il distintivo, quando sono adibiti esclusivamente a servizio di investigazione.

Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'art. 230 del presente regolamento.

Art. 255 - Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 256 - Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'art. 42 della legge e dall'art. 71 del presente regolamento.

La licenza di porto d'armi a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata.

